

(N. 918)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla *XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica)* della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1950 (V. Stampato N. 713)

d'iniziativa dei deputati **PINO, CAPALOZZA, CALANDRONE, EMANUELLI, CUCCHI, POLANO, SILIPO e BUZZELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 MARZO 1950

Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche del disposto di cui all'articolo 2, comma a), capoverso quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il quinto capoverso del comma a) dell'articolo 2, della legge 1° marzo 1949, n. 55, viene sostituito dai seguenti:

« Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale.

La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale è riservata:

1° nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli istituti zootecnici o sperimentali ad essi equiparati;

2° nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi equiparati;

3° nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**